Studio Legale D'Angelo – Notaro

Avv. Maurilio D'Angelo (patrocinante in Cassazione e membro dell'ABF del Collegio di Milano)
Avv. Daniela Notaro
Avv. Giuseppe Pio Romano
Avv.Diego Brandi
Avv. Alessandro Poloni
Avv. Angelo Schillaci
Avv. Pamela Martini
Avv. Stefania Ammiraglia
Dott. Raffaele Brandi (consulente fiscale esterno)
Dott. Michele Messina

Lettera inviata a mezzo raccomandata a/r

Egr. Sig. Giovanni GRAZIANI
Via del Governo Vecchio, 44
00186 - ROMA

Oggetto: tutela della CISL (Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori); sito www.il9marzo.it; commissariamento Fai Cisl Nazionale

Egr. Sig. Graziani,
in nome, per conto e nell'interesse del Segretario Generale della CISL Annamaria Furlan nonché del Commissario della FAI CISL Nazionale Luigi Sbarra, che me ne hanno conferito espresso incarico, al fine di rappresentarLe quanto segue.
Come a Lei evidentemente noto, la Fai Cisl Nazionale, all'esito di un percorso procedurale previsto dallo Statuto della CISL, è stata oggetto di un provvedimento di commissariamento ai sensi dell'articolo 40.
Indipendentemente dalle ragioni che hanno costituito oggetto di Sua personale contestazione (per motivazioni che allo stato non hanno trovato ingresso alcuno presso i competenti organi), risulta ai miei assistiti che Lei avrebbe attivato un sito (www.il9marzo.it, per l'appunto) all'interno del quale vengono inserite da parte Sua (e di coloro che si occupano a vario titolo della gestione) affermazioni dal contenuto direttamente e/o indirettamente diffamatorio nei confronti della CISL e dello stesso Commissario con frasi ed epiteti che ledono l'onore, il decoro e l'integrità personale

dello Sbarra nonchè dell'organizzazione nel suo complesso.
Non potrà sfuggirLe che il reato di diffamazione è un reato di evento, inteso quest'ultimo come avvenimento esterno all'agente e causalmente collegato al comportamento di costui. Si tratta di evento non fisico, ma, per cosi dire, psicologico, consistente nella percezione da parte del terzo (rectius dei terzi) della espressione offensiva, che si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano "terzi" rispetto all'agente ed alla persona offesa.
La norma tutela quale bene la cosiddetta "reputazione", intesa come opinione e stima di cui l'individuo (o l'ente, anche in questo caso) gode in seno alla società per carattere, ingegno, abilità professionale ed anche qualità fisiche ed attributi personali.
Comporta una "offesa dell'altrui reputazione" anche l'utilizzo di espressioni meramente insinuanti qualora la sfera morale sia lesa anche con modalità oggettivamente non lesive che lo diventano per le forme con cui vengono estrinsecate; è noto infatti l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene pienamente raggiunto l'intento diffamatorio con mezzi indiretti (anche dubitativi) e mediante subdole allusioni che necessitano (anche in queste forme) della repressione penale.
Non può sottacersi, al riguardo,che le modalità di diffusione di pubblicazioni o commenti a mezzo internet, che avvengono attraverso la collocazione di dati ed informazioni trasmessi per via telematica, hanno oggi raggiunto una potenzialità lesiva sconfinata.
Le superiori considerazioni, chiaramente, appaiono integrate in numerosi articoli inseriti all'interno del sito in esame, con effetti dannosi allo stato non preventivabili (e presumibilmente irrimediabili).
Nessuno, comunque, intende limitare il diritto di cronaca se esercitato con il rispetto della verità della notizia pubblicata, dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e del mantenimento della informazione nei giusti limiti della più serena obiettività (cosiddetta continenza) o un costruttivo diritto di critica.
La giurisprudenza, invero, ritiene insussistenti tali diritti (idonei ad escludere l'antigiuridicità della condotta) allorquando, *pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva* (Cassazione, sezione III, sentenza del 19 gennaio 2007 n. 1205).
Non fosse sufficiente, nel sito viene illegittimamente utilizzato il simbolo della CISL da chi non è associato e con toni soventemente di scherno.
Appare, poi, estremamente grave la pubblicazione di una lettera dal contenuto

00196 - Roma - Via Pietro da Cortona 8 - Tel.: 06.3208682 - 06.39742964
e-mail : avvmauriliodangelo@studiolegaledn.com; avvmauriliodangelo@pec.it
Sito Internet: www.studiolegaledn.com

riservato indirizzata al Segretario Generale della CISL ed ai membri del Comitato Esecutivo, per la quale gli strumenti mediante i quali Lei ne è venuto in possesso potrebbero costituire ulteriore fattispecie penalmente rilevante.
Va da sé (e ciò al fine di evitare strumentalizzazioni che potrebbero ulteriormente costituire la base per future iniziative da parte Sua anche all'interno del riferito sito) che l'obiettivo di tale missiva non è in alcun modo di impedire l'utilizzazione del portale per quanto dalla legge consentito.
In virtù di quanto sopra e rimanendo espressamente salve tutte le iniziative di legge a tutela della CISL e del suo Segretario Generale nonchè della FAI CISL e del suo Commissario, La diffido immediatamente dal proseguire nella diffusione di notizie ed articoli dal contenuto gravemente offensivo e lesivo della dignità e decoro, dovendo in caso contrario procedere nell'adempimento del mandato conferitomi.
Null'altro che rimanere in attesa ed inviare distinti saluti.
Roma, 18 maggio 2015
Avv. Maurilio D'Angelo

00196 - Roma - Via Pietro da Cortona 8 - Tel.: 06.3208682 - 06.39742964
e-mail : avvmauriliodangelo@studiolegaledn.com; avvmauriliodangelo@pec.it
Sito Internet: www.studiolegaledn.com